



# Ministero della Salute

## ACCORDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ODONTOIATRIA SOCIALE PER GLI ANZIANI

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE LAZIO**

CONSIDERATA la particolare rilevanza dei problemi sociali e sanitari di cui sono portatori gli anziani socialmente deboli con gravi difficoltà di masticazione;

VISTO il decreto del Ministro della Salute in data 19 aprile 2002 che istituisce una Commissione con il compito di individuare le modalità per la realizzazione in ambito odontoiatrico di un programma di assistenza protesica riabilitativa, da erogare in regime di gratuità agli anziani socialmente deboli;

VISTO che la citata Commissione ministeriale ha definito il programma di odontoiatria sociale, approvato dal Ministro della Salute, incentrato sugli aspetti di salute dell'anziano indigente con gravi problemi di masticazione, da attuare in via sperimentale nel corso dell'anno 2003;

VISTO che la citata Commissione ha individuato un modello organizzativo con riguardo agli indicatori di età, reddito, tipologia di interventi diagnostici, terapeutici e costi relativi per l'attuazione della missione pubblica del servizio di assistenza con l'apporto sinergico del sistema privato;

PRESO ATTO che il Ministero della Salute e la Regione Lazio ritengono sussistere i presupposti essenziali per procedere ad applicare in via sperimentale il modello di erogazione delle prestazioni odontoiatriche agli anziani socialmente deboli;

RAVVISATA l'esigenza di definire e disciplinare detta attività di sperimentazione;

## HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### ART.1

1. Il Ministro della salute e il Presidente della Regione Lazio si impegnano a sviluppare il programma di sperimentazione gestionale di odontoiatria sociale, citato nelle premesse (che costituisce parte integrante del presente atto, allegato 1), finalizzato ad assicurare l'assistenza protesica riabilitativa in regime di gratuità agli anziani socialmente deboli residenti nella regione, secondo le modalità e i criteri di seguito elencati.

2. Il progetto è destinato a soggetti anziani di 65 anni e più, con gravi difficoltà di masticazione e con reddito non superiore ai limiti fissati dall'art. 38 della legge 448/2001.

3. La tipologia di interventi consiste in una serie di soluzioni che vanno dalla protesica implantologica a quella di tipo tradizionale, individuate sulla base della situazione anatomico-funzionale rilevata.

4. Il modello organizzativo sarà articolato su due livelli:

a) Unità Operativa Pilota (U.O.P.).

b) Unità Operative di Terapia (U.O.T.).

5. Le Unità Operative Pilota (U.O.P.), nell'avvio della prima fase della sperimentazione, sono le strutture pubbliche e private temporaneamente accreditate come individuate dalla Regione Lazio secondo quanto indicato nell'allegato 2. Esse sono il punto di partenza e di rientro degli interventi terapeutici e la sede dove sono eseguite le valutazioni (prime visite) dei pazienti e la diagnosi, stabilito il tipo di terapia riabilitativa da effettuare e rilasciato un "voucher" secondo le modalità indicate nell'allegato 3, che il paziente utilizzerà presso le Unità Operative di Terapia (U.O.T.), di sua scelta, per ottenere gratuitamente la prestazione.

6. Le Unità Operative di Terapia (U.O.T) sono strutture ed ambulatori pubblici e studi privati dentistici dislocati sul territorio regionale e individuati dalla Regione; per quanto concerne gli studi privati le modalità di adesione sono indicate nell'allegato 4. Essi sono

in grado di eseguire le prestazioni sui pazienti selezionati dalla Unità Operativa Pilota (U.O.P). Le U.O.T. per poter svolgere la loro funzione avranno necessità di supporto e collaborazione da parte di Produttori e/o Fornitori Materiali e da parte di Laboratori Odontotecnici che realizzeranno i manufatti protesici (dispositivi su misura odontoiatrici) prescritti. Una volta terminato il trattamento il paziente dovrà tornare presso la Unità Operativa Pilota per una verifica degli interventi eseguiti. Le prestazioni eseguite saranno oggetto di monitoraggio, sulla base di indicatori per la valutazione qualitativa delle prestazioni.

## ART.2

1. L'onere complessivo della sperimentazione oggetto del presente accordo, pari a 10 milioni di Euro, è posto a carico del bilancio del Ministero della salute per 7,5 milioni di Euro, e della Regione Lazio per 2,5 milioni di Euro.

## ART. 3

1. La sperimentazione oggetto del presente accordo, nei limiti del finanziamento di cui all'articolo 2, dovrà avere inizio nel primo semestre dell'anno 2003 e concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2004.

Roma, li 27 Dicembre 2002

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE LAZIO